

al di lui giudizio, come di sopra si è veduto, di quello finalmente a cui in parità di meriti, tocca il gratificare più l'uno, che l'altro, come può vedersi appresso il Garzia nel luogo citato al n. 264. ed appresso il Ventriglia nel luogo parimente citato al num. 5.

Quae cum ita se habeant, nimis durum esset, si quis causa cadens in secundo iudicio, quod fert Episcopus, & propterea appellationem interponeret; deinde ejus appellatio non operaretur nisi in devolutivo, & non etiam in suspensivo, cum regula in iure certa sit, cum aliquis in primo iudicio victor in altero succumbit, si a secundi iudicis sententia appellat, ejus appellationem non solum in devolutivo, sed etiam in suspensivo valere.

Si opponeretur in hujusmodi causis omne appellandi jus sublatum esse a Concilio Tridentino cit. cap. 18. vers. in omnibusque sess. 24. de reformatione, scire oportet, Concilium ibi loqui de eo, qui a relatione Examinatorum Synodali provocat, a quibus idoneus probatus non est, cum se talem esse existimet, quod nihil pertinet ad speciem facti a Nobis propositam, in qua agitur de appellante ab irrationabili iudicio Episcopi, cuius generis appellatio ignota fuit Sacro Concilio, sed uti introducta est a San. mem. Pii V. in laudata Constitutione, ut bene etiam considerat Fagnanus in suis mss. superius citatis: Insuper & illud opus est intelligere, si quis contenderet argumentari posse a casu appellantis a mala relatione Examinatorum ad casum appellantis ab irrationabili iudicio Episcopi, ejus argumentationem longius procederet, quam vellet, cum nec ipse velit provocantem ab irrationabili iudicio Episcopi non audiri saltem in devolutivo, & Doctores doceant appellentem a mala relatione Examinatorum, ejus appellationem aut neque in devolutivo admitti, aut certe ad eum dumtaxat finem, ut famae, atque existimationi suae appellans consulere possit, amovendo notam ab Examinatoribus sibi inquam, nunquam vero, ut Ecclesiam Parochialem consequi possit, ut ad propositum nostram bene disserit Masfabryus in praxi habendi concursus requir. 5. dub. 4. Ventriglia in praxi rerum Ecclesiasticarum part. 2. annos. 5. f. 2. n. 48.

Haec quidem sunt, quae opportunum esse duximus exponere, ut responderemus his, quae a te quaerebantur ea hebdomada, quae Nobis omnium totius anni laboriosissima est, nempe Hebdomada Sancta. Te autem interea benevolo animo in caritate Dei complectentes tibi, tuisque omnibus in Florentina Dioecesi commorantibus Apostolicam Benedictionem impertimur.

Datum Romae apud S. Mariam Majorem die 9. Aprilis 1746. Pont. A. VI.

VI.

CHRISTIFIDELES

Indulgentias visitantibus Ecclesiam concessas, etiam Sanctiss. Eucharistia non exposita, lucrantur: Et de frequenti ejusdem Sanctissimae Eucharistiae expositione.

Venerabili Fratri Episcopo Parmensi

BENEDICTUS PAPA XIV.

Venerabiles Fratres, salutem, & Apostolicam Benedictionem.

Quod postulat Pontifici facta.

Accepimus in Civitate vestra frequenter exponi publice Divina Mysteria, & imperitam multitudinem in eo errore versari, ut arbitretur non lucrari Indulgentias, quae conceduntur Christifidelibus ad Ecclesiam accedentibus, nisi publica veneratione in iisdem sacris aedibus Divina Eucharistia proponatur.

Quod primum Indulgentia accipiuntur iuxta formam, sub qua concessa fuerit.

Tam falsa opinio dissimulari non debet, cum indulgentias assequantur illi, qui omni peccati labe expiati satisfaciunt universis operibus, quae praescribuntur ab eo, qui sacras Indulgentias largitus est: Quamobrem si minime praecipiat Fidelibus, ut sacra Mysteria publice exposita venerentur, aperte constat in errorum maximum adduci eos, qui as-

serunt Indulgentias, quae tribuntur Fidelibus Ecclesiam invisitentibus, haud comparari, nisi sacrum Eucharistiae Sacramentum in ipsa adorationi publice exhibeatur.

In Dioecesi Tullensi (uti deprehenditur ex Rituali probati Viri Cardinalis de Bissy pag. 254.) quidam Regulares contendunt se posse Divina Mysteria publice exponere, licet Episcopi facultas non intercederet, ob eam causam, quod Indulgentias ipsorum Ecclesiis concessas lucrari populus minime posset, nisi, cum ad easdem Ecclesias accederet, Divinam Eucharistiam publice expositam adoraret: Itaque Cardinalis de Bissy in Rituali, quod superius nominavimus, inanem proflus ipsorum opinionem demonstravit, eo quod in illis Indulgentiis concedendis indictum non fuerat, ut Fideles pro Indulgentiis lucrandis ante Sacramentum Eucharistiae publice expositum preces essunderent.

Porro id necessario requiritur ad consequendas eas Indulgentias, quae Fidelibus conferuntur, qui Deum precantur in illis Ecclesiis, ubi Divina Mysteria spatio continuo quadraginta horarum exposita publice sunt; etenim id omnino praecipitur in hac Indulgentia concedenda, quae a quadraginta horis continuis nomen accepit. Equidem veteris disciplinae veritate remissa, nunc easdem Indulgentias concedi intelligitur, etiam si Sacramentum Eucharistiae per horas quadraginta continuas gravissimis de causis minime profleret, modo tamen horis diurnis semper ex-

positum publice relinquatur. De hac re plura tradita sunt in Libro Patris Theodori a Spiritu Sancto Carmelitae discaleari adhaec superstitis, qui inter Confultores Congregationis Indulgentiarum adnumeratur, tom. 2. cap. 2. art. 3. §. 2. Ipse quoque commemorat in eadem Congregatione propositum ac disceptatum fuisse, utrum abroganda videretur inducta jam consuetudo, ob quam peculiares quaedam Indulgentiae concedi solent, cum Divina Mysteria minori pompa in Ecclesiis adoranda proponuntur, responsumque fuisse, nihil certi statui oportere, cum a diversis rerum, ac temporum circumstantiis id omnino pendeat, ac dijudicandum sit.

De secundo postulato.

Hactenus de illorum errore, qui se carere Indulgentiis putant, nisi Eucharistiae Sacramentum profleret in Ecclesia, licet opera perscripta id minime recenseatur; nunc ad alia, quae a nobis postulantur, respondeamus, videlicet, an facta Eucharistia, quae frequentissime in illa Civitate publice exponi solet, deinceps adorationi Fidelium rarius exponenda videatur; an etiam Ecclesiis, an dies, in quibus id permittendum judicabitur, ab Episcopo designari debeat.

Quibus in calibus conveniens sit sanctissimi expositio.

Illud in primis certissimum est huic Sedi Apostolicae, in quibuscumque Ecclesiis etiam privilegio immunibus sive secularibus, sive Regularibus, non licere exponi publice Divinam Eucharistiam, nisi causa publica, & Episcopi facultas intervenerint; solius autem Episcopi partes esse, ut causae publice meritum expendat, ac declaret. Id nos ipsi luculenter ostendimus in nostra Institutione, quam Bononiae in lucem emisimus, cum illam Ecclesiam praesentes administrarem, & quae italico sermone a nobis confecta decimo loco tom. secundi continetur. Ipsa nuper cum reliquis latine redacta fuit, quae omnes typis quamprimis committentur; In illa igitur Institutione, cognitum perspicuumque fecimus, quam difficile repta sit discernere, utrum probanda, an improbanda sit Eucharistiae Sacramenti frequens expositio. Haec sane quaestio conferti potest cum alia quaestione, utrum consentaneum magis iudicaret rem Divinam singulis diebus conficere, an vero aliquando intermittere; utrum pariter illi, qui Sacerdotes non sunt, & tamen ad percipiendam Eucharistiam quotidie accedunt, laude, an censura digni videantur. Nullum his quaestionibus responsum fieri potest, nisi antea declarentur peculiares rerum circumstantiae, ex quibus omnis solutio difficultatis desumenda est.

Consilium, quod a Pontifici praebet.

II, qui frequentes Eucharistiae expositiones improbandas, in medium afferunt irriverentiam, quae plerumque cum eiusmodi frequentia conjungitur. Contra vero intelligimus veteri consuetudine factum esse, ut frequenter in illa Civitate sacra Mysteria publice exponantur, quae si abrogetur, fore ut populi Religio, ac pietas imminuatur, ac turbae concitentur. Itaque, qui praesens isthic versaris, & animarum curae ac gubernio praepositus es omnem operam, studiumque impendere debes, ut populus cultus, quo decet, ac veneratione Divinam Eucharistiam prosequatur. Quod si pro re consequenda opportuna existimes, frequentes Eucharistiae expositiones diminueres, ea praedicta consilio hoc negotium administras, itaut Pusilli nullum scandalum, & offensionem patiantur; Rectores Ecclesiarum convocas, cum quibus tempus idoneum constituis, quo sacra Mysteria exponenda in qualibet Ecclesia sibi videantur; Ipsas Divinae Eucharistiae expositiones ita distribuas, ut in singulis Urbis Regionibus sacra Mysteria publice venerationi quotidie exhibeantur, ne populus cultum delectat, quem Sacra Eucharistia praestare consuevit. Interim, si plebem in eodem errore permanentem deprehendas, videlicet Indulgentiam nullam haberi, nisi in Ecclesia Divinum profleret Eucharistiae Sacramentum, tum populo pollicearis te rogaturum abs Sede Apostolica, ut novam, ac veram Indulgentiam largiaris illis, qui deinceps Ecclesiam, vel Ecclesias, invisent, ubi Sacra Mysteria exposita publice fuerint. Quod si a nobis haec postulerent, populi votis obsecundabimus, eumque Theauris Indulgentiarum cumulare non omitemus. Haec scribenda ad te putavimus, ut responsum propositis quaestionibus redderemus. Postremo Tibi Benedictionem Apostolicam imperimus.

Quando cum postulo iocquiratur.

Datum Romae apud S. Mariam Majorem die 16. Aprilis 1746. Pontificatus Nostri Anno sexto. 1746. Dat. die 16. Apr. 1746.

NOVA METHODUS

Servanda in conficiendis, retinendisque rationibus proventuum, & expensarum Camerae Apostolicae.

BENEDICTUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

Ad perpetuam rei memoriam.

APOSTOLICAE Sedis Avaritiae dispensationi No. Exordium. sua concedendum, ad Dei gloriam, ad subiecti Pontifici pro Populi utilitates & commoda, ad Ecclesiasticae Ditionis sedis Avaritiae securitatem dignitatemque, provida diligentia administranda, ejusque rationes non Nostri solum, sed futuri Pontificis ad etiam perpetuis temporibus, vestissimo aequo ac perspicuo ordine confici & rationari cupientes; assiduo sex ferme annorum studio, plura cogitare, consulere, deliberare, Motus pro & quas utiliter, expedire judicavimus, multas Ordinationes & Leges statuere, atque ad exitum perducere non desistimus, quae late ac distincte explicata, & opportunitis statutis atque decretis respectivo a Nobis sancta sunt in Scheda Nostri motus proprii die xviii. mensis Martii recens elapsi Nostri manu signata, die vero xxiii. disti mensis in Plena Camera exhibita & praesentata, deindeque in sequenti Camera diei xxviii. ejusdem mensis in executionem Decreti disti Plene Camerae, ac Constitutionis sel. record. Pii Papae V. Praedecessoris Nostri de reglstrandis admisa, & in Libro Signaturarum Nostrearum in actis dilecti Filii Pelicis Antonii Paulotti unius ex praedictis Camerae Apostolicae Secretariis & Cancellariis existente, folio 39. & sequentibus, registrata; quae est tenoris sequentis, videlicet:

BENEDICTUS PAPA XIV.

Motu proprio &c.

Tenore del Moto proprio.

I. Benchè da molti dei Romani Pontefici Nostri Predecessori, e specialmente da Pio IV., Urbano VIII., e Clemente XII. di felice record. sia stato altre volte considerato, niuna cosa essere tanto necessaria per la buona direzione, ed amministrazione dell' Erario Pontificio, dalla quale in gran parte dipenda la felicità de' sudditi, e la pubblica salutezza, quanto che le rendite e spese della Camera Apostolica, si ordinarie, che straordinarie, venissero di anno in anno con ordine e chiarezza fedelmente scritte, o bilanciate ne' Libri di essa Camera e sopra ciò sieno stati da' medesimi dati diversi ordini e provvedimenti, come apparisce dalla Bolla di Pio IV. che incomincia: Cum inter ceteras, del primo Novembre 1564. dal Cirografo segnato da Urbano VIII. li 30. Marzo 1627. e da altra Bolla di Clemente XII. che incomincia: Ad circumspiciendam, delli 13. Luglio 1735.

1. Nondimeno perchè l'esperienza ha dappoi dimostrato, che per lo mezzo de' suddetti provvedimenti non si era giammai conseguito il fine, per il quale erano stati fatti: Ciochè per mancanza di buona e regolata Scrittura non era stato a Noi possibile, per qualunque anno del Nostro Pontificato, avere lo stato del Nostro Erario, e molto meno alcun' altro Conto particolare, e subalterno, trovandosi questi o trascurati del tutto, oppure non bilanciati, come apparisce dai vecchi Libri, che ancor oggi esistono in Computaria.

2. Quindi è, che essendoci fermamente determinati di venire una volta a capo di quell' importantissimo affare, anche a fronte di tutte le difficoltà che ci venivano poste; in mezzo a tante altre gravissime cure del nostro Pontificato, risolvemmo in primo luogo di dare un nuovo, e miglior sistema alla

Determinazione di Nostro Signore per conquire tal fine: col dare un nuovo sistema alla Cameraale.

ANNO 1746. si deoga alle disposizioni... che si abbia per inserito, e di parola in parola registrato lo intero tenore del Chirografo sopra il trasporto della Depositaria generale, e della nostra Tesoreria segreta al Monte di Pietà, della Cedola di Moto proprio intorno all'unione de' Monti, e trasporto delle Depositarie degli altri Monti Camerali dopo la terminazione delle loro rispettive concessioni, da farsi al Monte di Pietà, dell'altro Nostro Chirografo delli 31. Dicembre 1743. circa la soppressione delle tre Soprintendenze delle Computatarie, e la riduzione ad una sola Computataria, della suddetta Bolla di Pio IV. dell'anno 1564. del Chirografo d'Urbano VIII. dell'anno 1627. dell'altra Bolla di Clemente XII. dell'anno 1735. e di altro qualunque Chirografo, Moto proprio, Ordini, Regolamento, Editto, e Costituzioni di qualunque nostro Predecessore, Cardinali Camerlinghi, Tesorieri generali, Chierici di Camere, e di altro chiechiesia, alli quali tutti, e singoli, e specialmente l'accennata Costituzione Clementina, quanto all'erezione, ed istituzione delle Tre Soprintendenze alle Computatarie della Nostri Camera, ed in tutte le altre parti, che possono, o potessero essere in qualunque modo ripugnanti, e contrarie a quanto disponiamo nella presente nostra Cedola, colla pienezza della nostra Apostolica Potestà in forma amplissima deroghiamo, e quelli, e quella in dette sole parti cassamo, ed annulliamo. Di nostro moto proprio, certa scienza, e matura deliberazione d'animo, e pienezza di detta nostra Potestà approviamo in primo luogo, e confermiamo la disposizione dell'indicato nostro Chirografo delli 31. Luglio 1743. le risoluzioni in esso inserite, la Cedola di Moto proprio in data li 4. Dicembre di detto anno sopra l'unione, e trasporto di tutte le Depositarie de' Monti, come pure li preinferti fogli; e finalmente l'altro nostro Chirografo segnato li 31. Dicembre dello stesso anno circa la soppressione delle tre Soprintendenze, e la riduzione delle tre Computatarie ad una sola, e tutte, e singole cose di essi concesse, e riferite, ed espresse, ed in sequela di simile generale conferma approviamo, e confermiamo ancora in particolare il trasporto già fatto al nostro Monte di Pietà di Roma della Depositaria generale della Camera, e della nostra Tesoreria Segreta, come pure l'unione già seguita alla medesima Depositaria generale di tutte le Depositarie de' Monti, volendo, ed ordinando, che similmente alla medesima si uniscano le altre due mancanti Depositarie di S. Pietro quinta, e Riformato, terza erezione, subito, che termineranno le concessioni di esse rispettivamente fatte a Francesco Maria Degola Appaltatore di Castro, e Ronciglione, e che puntualmente si osservino tutta, e singole altre Ordinationi contenute nell'preinferti nostri Chirografo del 31. Luglio, e Moto proprio delli 4. Dicembre 1743. Per più facile esecuzione delle quali vogliamo, e comandiamo colla presente, che per comodo di dette Depositarie si debbano da Monsignor Tesoriere accrescere altre due, o tre Stanze, oltre le già assegnate, quando però succederà il caso di unirsi alla medesima le suddette Depositarie degli altri due Monti, e che inoltre debba il medesimo destinare con pubblica Notificazione due giorni di ciascuna settimana per li suoi Effattori, quali hanno incombenza di molteplicità di esazioni de' frutti de' medesimi Monti, lasciando gli altri in servizio de' Particolari, affinché con questa separazione di giorni, si toglia ogni confusione, e tumulto de' Concorrenti, e cessi affatto l'abuso già vietato con speciale Editto, che per esigere li frutti dei Monti sia veruno obbligato a pagare cosa alcuna per prender luogo prima degli altri.

10. Rispetto poi alla nuova Computataria approvando similmente, e pienamente confermando tutte le nominate precedenti nostre disposizioni intorno alla medesima Computataria, suo metodo, e regolamento, come sopra emanata, e volendo Noi precisamente, ed efficacemente, che in avvenire si continui, e proseguisca la Scrittura Camerale nella medesima forma, e maniera, e con lo stesso metodo, e sistema, con il quale è stata impiantata, e regolata a tutto il suddetto anno 1744. dall'anzidetto Francesco Simonetti, come che fondata su la più giusta, e vere regole della Professione: Ordiniamo a tal fine, e comandiamo, che a tenore dei preinferti Fogli di nostra propria mano approvati, e sottoscritti, e di detto nostro Chirografo delli 31. Dicembre 1743. la Computataria della Camera sia una sola, e tutta unita in un luogo, come già presentemente nella Piazza di Monte Citorio sotto la direzione, e governo di un solo Computataria generale, e deputati dal Romano Pontefice pro tempore, come in fatti Noi abbiamo già deputato, ed eletto il più volte nominato Francesco Simonetti coll'annua provizione, comodo di abitazione presso di essa Computataria, ed altri emolumenti distintamente espressi in un Breve da Noi spedito li 13. Gemario del corrente anno 1746.

11. Dovrà per tanto il suddetto Francesco Simonetti odierno Computataria, e tutti li altri di lui Successori ritenere nella Computataria generale della Camera li seguenti Libri Maestri, e loro Libri subalterni nella forma, che presentemente sono, cioè un Libro Maestro generale chiamato di Roma, nel quale non solamente sieno scritturate tutti li Appalti, e Proventi di Roma, e tutti li Depositi, e pagamenti, che si faranno nella Depositaria generale, con più le rendite d'Avignione, ma inoltre venga ancora riportato il netto di tutti li altri Libri Maestri già sotto notati. E per buon regolamento di questo Libro Maestro generale di Roma dovranno similmente tenersi li seguenti Libri subalterni, cioè: Saldo de' Conti; Entrata, ed Uscita corrente della Depositaria; Entrata, ed Uscita dell'Aggiunta de' Monti, Registro dell'Ordinationi di Roma, e suo Diritto; Registro de' Mandati, che dalla Computataria si spediscono alla Depositaria; Registro de' Mandati, che si spediscono da' Tribunali alla Depositaria; Registro de' Mandati, che si spediscono sopra l'Aggiunta de' Monti; Registro de' Mandati, che si spediscono al Monte di Pietà, e Banco di San Spirito; e finalmente il Rincontro di detto Monte, e Banco.

12. Per le Soldatesche, e Milizie dovrà tenersi altro Libro Maestro chiamato delle Soldatesche, nel quale oltre tutte le Guardie, e Soldatesche di Roma faranno scritturate le spese di tutte le Fortezze, e Torri del nostro Stato Ecclesiastico, le spese di tutti li Prefidi del medesimo nostro Stato, tra' quali quelli di Ferrara, Fort' Urbano, Avignone, ed altri, le spese delle Galere, ed ogn'altra cosa, che appartenga alle Milizie, con li seguenti Libri subalterni, cioè: Entrata, ed Uscita della Depositaria generale per il conto delle Soldatesche; Registro de' mandati, che dalla Computataria si spediscono alla Depositaria; e Registro dell'ordini, che si spediscono per fuori di Roma, e delle lettere di ordinationi; Ruoli di tutte le Milizie di Roma.

13. Per la Provincia della Marca, Stato di Urbino e Stato di Camerino dovrà tenersi altro Libro Maestro, come pure dovrà tenersi un altro similmente Maestro per le due Legazioni di Bologna, e Ferrara, e per il Ducato di Benevento, con li seguenti Libri subalterni per ambedue detti Libri Maestri, cioè Saldo de' Conti; Registro d'Ordini, e lettere di Ordinationi.

14. Altro Libro Maestro dovrà tenersi per la Provincia dell'Umbria, e Ducato di Spoleto, ed altro per la Provincia del Patrimonio, e Stato di Castro, a Ronciglione, coll' i seguenti Libri subalterni per servizio di ambedue, cioè: Saldo de' Conti; Registro d'ordini, e lettere di ordinationi.

15. Così pure per la Provincia di Romagna dovrà tenersi il suo Libro Maestro, ed altro per la Provincia di Marittima, e Campagna, Lazio, e Sabina coll' i medesimi Libri subalterni, cioè: Saldo de' Conti, e Registro d'Ordini, e Lettere di ordinationi.

16. In oltre dovrà tenersi un Libro Maestro de' Monti Camerali, nel quale sieno scritturati tutti li luoghi de' Monti Camerali non vacabili, non solo per il debito in forte, ch'ha la nostra Camera, ma ancora per il debito de' frutti si correnti, che arretrati. Di più tutte le aggiunte, ed aftrizioni di essi Monti; e finalmente il debito in forte, che hanno tutte le Comunità dello Stato a favore di essa Camera per Monti estinti dalla medesima, come anche alcuni Tribunali, ed altri ammessi a detti Monti, e loro frutti correnti. Questo Libro Maestro de' Monti dovrà avere li seguenti Libri subalterni, cioè: Saldo de' Conti, entrata, ed Uscita de' frutti correnti; Entrata, ed Uscita de' Residui recenti di essi fruti:

17. Benchè ne' Monti Comunità non abbia la nostra Camera interesse alcuno, essendo quelli a solo peso di esse Comunità, nondimeno vogliamo, che ancora di detti Monti Comunità si tenga un Libro Maestro, nel quale sieno scritturate tutte le Comunità Debitrici tanto per conto di Capitale, quanto per frutti, affinché si possano formare le Tabelle, che si consegnano alli Tesorieri delle Province per esigere detti frutti: E similmente si possa riconoscere nell'Conti, che li medesimi dovranno ogn'anno esibire in Camera, se le partite estante corrispondano al debito di esse Comunità, fatto il calcolo di quelle, che averanno estinto, e delle altre, che faranno fatte furrogate. In oltre in questo Libro dovrà esservi il Conto della Depositeria generale come depositaria di detto Monte Comunità, per riconoscere li depositi fatti dai detti Tesorieri, e li pagamenti fatti alli Montilli. Questo Libro Maestro del Monte Comunità dovrà avere parimente li suoi Libri subalterni, cioè: Saldo de' Conti; Registro delle notificazione, che si trasmettono ai Tesorieri delle Province tanto per la Comunità, ch' estinguono, quanto per le altre, che sono furrogate; Rincontro con la Depositeria Gen. per li depositi, e pagamenti suddetti.

18. Per le Investiture Camerali si terrà altro Libro Maestro con il suo Libro subalterno di Entrata, ed Uscita della Depositeria: In detto Libro Maestro però non devono esser comprese le Investiture del nostro Stato di Ferrara, delle quali ordiniamo, che debba farcene dal Commissario della Camera residente in detta Città un apparato, e diligente Catastro, da terminarsi onninamente dentro il corrente anno, colle descrizioni delle nomi dell'odierni Possessori, e coll'indicazione delle Investiture originarie, e loro successive rinnovazioni, quale dovrà ritenersi in quella Computataria Camerale, e per la prima volta, subito compito, dovrà trasferirne una copia autentica in Roma a Monsignor Tesoriere, per farla conservare nella Computataria di Roma; e per la pronta esecuzione tanto della nuova compilazione del medesimo Catastro, da terminarsi, come sopra, quanto del proseguimento di esso in tutte le occorrenze di mutazioni, e nuove concessioni; ne incarichiamo il suddetto odierno Commissario della Camera, e tutti gli altri pro tempore, quale inoltre debba ogn'anno dopo la Festa de' Santi Pietro, e Paolo trasferirne a Monsignor Tesoriere Generale di Roma un Libretto distinto di tutti li Feudatari, Livellari, e Canonici, che si trovano allibrati in detto Catastro, con annotare il conto delle partite de' medesimi li fatto, o non fatto pagamento del Canone dal loro rispettivamente dovuto in quell'anno, e Monsignor Tesoriere suddetto lo farà da poi passare nella Computataria Camerale di Roma, per passare la dovuta Scrittura: ed altro Libro Maestro dovrà tenersi per li Conti a parte, che sono in Depositeria, ne quali ha interesse la Camera, e che hanno diverse disposizioni, e vincoli, col suo Libro subalterno di Entrata, ed Uscita.

19. Dovrà pure tenersi un Libro Maestro di tutte le Armi, ch' esistono tanto nelle Armerie, quanto ne' Presidj, e Fortezze di Roma, e di tutto lo Stato Ecclesiastico: ed un altro Libro Maestro delle Polveri, che servono a detti Presidj, Fortezze, e Torri, con il registro per ciascheduno di detti due Libri Maestri.

20. Finalmente oltre li suddetti quattordici Libri Maestri, e loro Libri subalterni poc'anzi descritti, dovrà tenersi il Registro di tutti li Chirografi, ed il Registro di tutte le Patenti, e deputazioni, ne quali la Camera abbia qualche interesse, ed un altro Libro, in cui si registrino ogni sera le partite de' depositi, che di giorno in giorno verranno fatti nella depositaria Generale; le quali partite dovrà il Computataria Generale farle riportare ogni giorno dalli Scrittori della Computataria ne' Libri intitolati: Saldo de' Conti, per tenere in giornata li conti de' De-

Bull. Rom. Bened. XIV. Tom. II.

PONT. A. VI. Decembre 1736. Entrata, ed Uscita dell'estraxione correnti: Entrata ed Uscita dell'estraxione antichi a tutto Giugno 1743: Registro de' Mandati per li detti Residui antichi de' frutti: Registro de' Mandati per le dette estraxione antiche, e Registro di lettere.

17. Benchè ne' Monti Comunità non abbia la nostra Camera interesse alcuno, essendo quelli a solo peso di esse Comunità, nondimeno vogliamo, che ancora di detti Monti Comunità si tenga un Libro Maestro, nel quale sieno scritturate tutte le Comunità Debitrici tanto per conto di Capitale, quanto per frutti, affinché si possano formare le Tabelle, che si consegnano alli Tesorieri delle Province per esigere detti frutti: E similmente si possa riconoscere nell'Conti, che li medesimi dovranno ogn'anno esibire in Camera, se le partite estante corrispondano al debito di esse Comunità, fatto il calcolo di quelle, che averanno estinto, e delle altre, che faranno fatte furrogate. In oltre in questo Libro dovrà esservi il Conto della Depositeria generale come depositaria di detto Monte Comunità, per riconoscere li depositi fatti dai detti Tesorieri, e li pagamenti fatti alli Montilli. Questo Libro Maestro del Monte Comunità dovrà avere parimente li suoi Libri subalterni, cioè: Saldo de' Conti; Registro delle notificazione, che si trasmettono ai Tesorieri delle Province tanto per la Comunità, ch' estinguono, quanto per le altre, che sono furrogate; Rincontro con la Depositeria Gen. per li depositi, e pagamenti suddetti.

18. Per le Investiture Camerali si terrà altro Libro Maestro con il suo Libro subalterno di Entrata, ed Uscita della Depositeria: In detto Libro Maestro però non devono esser comprese le Investiture del nostro Stato di Ferrara, delle quali ordiniamo, che debba farcene dal Commissario della Camera residente in detta Città un apparato, e diligente Catastro, da terminarsi onninamente dentro il corrente anno, colle descrizioni delle nomi dell'odierni Possessori, e coll'indicazione delle Investiture originarie, e loro successive rinnovazioni, quale dovrà ritenersi in quella Computataria Camerale, e per la prima volta, subito compito, dovrà trasferirne una copia autentica in Roma a Monsignor Tesoriere, per farla conservare nella Computataria di Roma; e per la pronta esecuzione tanto della nuova compilazione del medesimo Catastro, da terminarsi, come sopra, quanto del proseguimento di esso in tutte le occorrenze di mutazioni, e nuove concessioni; ne incarichiamo il suddetto odierno Commissario della Camera, e tutti gli altri pro tempore, quale inoltre debba ogn'anno dopo la Festa de' Santi Pietro, e Paolo trasferirne a Monsignor Tesoriere Generale di Roma un Libretto distinto di tutti li Feudatari, Livellari, e Canonici, che si trovano allibrati in detto Catastro, con annotare il conto delle partite de' medesimi li fatto, o non fatto pagamento del Canone dal loro rispettivamente dovuto in quell'anno, e Monsignor Tesoriere suddetto lo farà da poi passare nella Computataria Camerale di Roma, per passare la dovuta Scrittura: ed altro Libro Maestro dovrà tenersi per li Conti a parte, che sono in Depositeria, ne quali ha interesse la Camera, e che hanno diverse disposizioni, e vincoli, col suo Libro subalterno di Entrata, ed Uscita.

19. Dovrà pure tenersi un Libro Maestro di tutte le Armi, ch' esistono tanto nelle Armerie, quanto ne' Presidj, e Fortezze di Roma, e di tutto lo Stato Ecclesiastico: ed un altro Libro Maestro delle Polveri, che servono a detti Presidj, Fortezze, e Torri, con il registro per ciascheduno di detti due Libri Maestri.

20. Finalmente oltre li suddetti quattordici Libri Maestri, e loro Libri subalterni poc'anzi descritti, dovrà tenersi il Registro di tutti li Chirografi, ed il Registro di tutte le Patenti, e deputazioni, ne quali la Camera abbia qualche interesse, ed un altro Libro, in cui si registrino ogni sera le partite de' depositi, che di giorno in giorno verranno fatti nella depositaria Generale; le quali partite dovrà il Computataria Generale farle riportare ogni giorno dalli Scrittori della Computataria ne' Libri intitolati: Saldo de' Conti, per tenere in giornata li conti de' De-

Bull. Rom. Bened. XIV. Tom. II.

21. E come che tutti li sopriferiti Libri non potrebbero ritenersi, e scritturarsi senza l'opera di altri Scrittori, ed Ajutanti: Quindi è che a tal'effetto, e per ogn'altro servizio occorrente di essa Computataria, non solo vogliamo ed ordiniamo, che si tengono li Scrittori, ed ajutanti con le rispettive provisioni già notate, ed assegnate nel Rollo esistente nella Depositeria Generale, comandando Noi, ed approvando colla presente nostra Cedola di Moto proprio le suddette provisioni già assegnate da Monsignor Tesoriere, e li altri emolumenti similmente applicati a detta Computataria in esecuzione del nostro predetto Chirografo dell'ultimo Dicembre 1743. ma in oltre vogliamo, e comandiamo, che sia in facoltà, ed arbitrio di detto Francesco Simonetti, e di qualunque altro Computataria Generale pro tempore, a peso, e pericolo de' quali restano tutte le operazioni appartenenti a detta Computataria Generale, il rimuovere, e licenziare qualunque de' suddetti Scrittori, ed Ajutanti, con che però nel sostituirsi un'altro in luogo del rimosso, debba farsi la nuova deputazione del Computataria Generale, con la intelligenza, ed approvazione del Monsignor Tesoriere.

22. Sarà peso, ed incombenza precisa, e principale del Computataria Generale della Camera, ora, e pro tempore esistente, cavare ogn'anno dalli sopra enunciati Libri Maestri non solo il Bilancio generale di Scrittura nella stessa guisa, e collo stesso metodo, e regolamento, ch'è stato cavato, e formato il Bilancio a tutto l'anno 1744, ma ancora per maggior lume Nostro, e de' Nostri Successori, il Bilancio di Cassa: Ciochè possa riconoscersi la quantità precisa, che resterà ogn'anno in Roma a disposizione di Monsignor Tesoriere Generale, e gli avanzi, o difavanzzi della Cassa distintamente dai Nomi de' Debitori. Fatti poi li suddetti due Bilanci di Scrittura, e di Cassa, dovrà il medesimo Computataria presentarli a Noi, ed a' nostri Successori pro tempore onninamente dentro il mese di Giugno dell'anno susseguente, rimossa qualunque ulteriore dilazione, altrimenti il medesimo computista Generale, spirato il detto mese di Giugno, foggia alla gravatoria di suoi dieci d'oro il giorno, e se mai dopo il decorso di un'altro mese, cioè nell'ultimo giorno del mese di Luglio non avrà con effetto cavati, e presentati li suddetti Bilanci, incorra irremissibilmente la pena della remozione della Carica, e si venga immediatamente alla deputazione d'un'altro. Vogliamo in oltre, che li suddetti due Bilanci si registrino fedelmente nel Libro Maestro generale del medesimo anno, che chiamasi, come si è detto, il Libro Maestro di Roma, con avvertimento al Computista, ed allo Scritturale di detto Libro Maestro generale, e ad ogn'altro di Computataria, di non darne notizia, e molto meno copia a verun altro, che al solo Tesoriere Generale pro tempore della nostra Camera, di qualunque dignità, grado, e condizione, ch'egli sia, ancorchè per comprenderlo vi bisognasse speciale, e specialissima menzione, senza Nostro precedente comando, o de' Nostri Successori, dovendo il suddetto Bilancio generale tanto di Scrittura, che di Cassa, e specialmente la Collettiva del debito, o credito, avanzi, o difavanzzi, che dal medesimo apparirà, guardarsi dal Computista Generale, e da ogn'altro subalterno per un'arcano del Principato, sotto pena della nostra indignazione, ed altre cziandio corporali a nostro arbitrio, ed esser solo nota al Tesoriere Generale pro tempore, rispetto a cui non possiamo dubitare, che non sia per tenerla sotto il dovuto segreto; ed a tal'effetto vogliamo, ed ordiniamo, che il suddetto Libro Maestro non solo nel tempo, che si scrittura, non si lasci mai dal Computista, o Scritturale del medesimo luogo, o stanza aperta: Ma inoltre dopo che il medesimo sarà

bitori Generali, ed in tal guisa poter vedere li loro residui ad ogni occorrenza con tutta chiarezza. Vogliamo però, che a titolo di detto registro di Patenti, e deputazioni, non s'induca alcuna nuova gravanza, ma quelle Patenti, e deputazioni, per lo cui registro non si è pagata fin'ora alla Computataria ricognizione alcuna, e che per lo avvenire si registrino gratis. E per le altre, per le quali è stato fin'ora solito pagarli qualche ricognizione, non si esiga dalla Computataria cosa alcuna più del solito.

21. E come che tutti li sopriferiti Libri non potrebbero ritenersi, e scritturarsi senza l'opera di altri Scrittori, ed Ajutanti: Quindi è che a tal'effetto, e per ogn'altro servizio occorrente di essa Computataria, non solo vogliamo ed ordiniamo, che si tengono li Scrittori, ed ajutanti con le rispettive provisioni già notate, ed assegnate nel Rollo esistente nella Depositeria Generale, comandando Noi, ed approvando colla presente nostra Cedola di Moto proprio le suddette provisioni già assegnate da Monsignor Tesoriere, e li altri emolumenti similmente applicati a detta Computataria in esecuzione del nostro predetto Chirografo dell'ultimo Dicembre 1743. ma in oltre vogliamo, e comandiamo, che sia in facoltà, ed arbitrio di detto Francesco Simonetti, e di qualunque altro Computataria Generale pro tempore, a peso, e pericolo de' quali restano tutte le operazioni appartenenti a detta Computataria Generale, il rimuovere, e licenziare qualunque de' suddetti Scrittori, ed Ajutanti, con che però nel sostituirsi un'altro in luogo del rimosso, debba farsi la nuova deputazione del Computataria Generale, con la intelligenza, ed approvazione del Monsignor Tesoriere.

22. Sarà peso, ed incombenza precisa, e principale del Computataria Generale della Camera, ora, e pro tempore esistente, cavare ogn'anno dalli sopra enunciati Libri Maestri non solo il Bilancio generale di Scrittura nella stessa guisa, e collo stesso metodo, e regolamento, ch'è stato cavato, e formato il Bilancio a tutto l'anno 1744, ma ancora per maggior lume Nostro, e de' Nostri Successori, il Bilancio di Cassa: Ciochè possa riconoscersi la quantità precisa, che resterà ogn'anno in Roma a disposizione di Monsignor Tesoriere Generale, e gli avanzi, o difavanzzi della Cassa distintamente dai Nomi de' Debitori. Fatti poi li suddetti due Bilanci di Scrittura, e di Cassa, dovrà il medesimo Computataria presentarli a Noi, ed a' nostri Successori pro tempore onninamente dentro il mese di Giugno dell'anno susseguente, rimossa qualunque ulteriore dilazione, altrimenti il medesimo computista Generale, spirato il detto mese di Giugno, foggia alla gravatoria di suoi dieci d'oro il giorno, e se mai dopo il decorso di un'altro mese, cioè nell'ultimo giorno del mese di Luglio non avrà con effetto cavati, e presentati li suddetti Bilanci, incorra irremissibilmente la pena della remozione della Carica, e si venga immediatamente alla deputazione d'un'altro. Vogliamo in oltre, che li suddetti due Bilanci si registrino fedelmente nel Libro Maestro generale del medesimo anno, che chiamasi, come si è detto, il Libro Maestro di Roma, con avvertimento al Computista, ed allo Scritturale di detto Libro Maestro generale, e ad ogn'altro di Computataria, di non darne notizia, e molto meno copia a verun altro, che al solo Tesoriere Generale pro tempore della nostra Camera, di qualunque dignità, grado, e condizione, ch'egli sia, ancorchè per comprenderlo vi bisognasse speciale, e specialissima menzione, senza Nostro precedente comando, o de' Nostri Successori, dovendo il suddetto Bilancio generale tanto di Scrittura, che di Cassa, e specialmente la Collettiva del debito, o credito, avanzi, o difavanzzi, che dal medesimo apparirà, guardarsi dal Computista Generale, e da ogn'altro subalterno per un'arcano del Principato, sotto pena della nostra indignazione, ed altre cziandio corporali a nostro arbitrio, ed esser solo nota al Tesoriere Generale pro tempore, rispetto a cui non possiamo dubitare, che non sia per tenerla sotto il dovuto segreto; ed a tal'effetto vogliamo, ed ordiniamo, che il suddetto Libro Maestro non solo nel tempo, che si scrittura, non si lasci mai dal Computista, o Scritturale del medesimo luogo, o stanza aperta: Ma inoltre dopo che il medesimo sarà

23. E come che tutti li sopriferiti Libri non potrebbero ritenersi, e scritturarsi senza l'opera di altri Scrittori, ed Ajutanti: Quindi è che a tal'effetto, e per ogn'altro servizio occorrente di essa Computataria, non solo vogliamo ed ordiniamo, che si tengono li Scrittori, ed ajutanti con le rispettive provisioni già notate, ed assegnate nel Rollo esistente nella Depositeria Generale, comandando Noi, ed approvando colla presente nostra Cedola di Moto proprio le suddette provisioni già assegnate da Monsignor Tesoriere, e li altri emolumenti similmente applicati a detta Computataria in esecuzione del nostro predetto Chirografo dell'ultimo Dicembre 1743. ma in oltre vogliamo, e comandiamo, che sia in facoltà, ed arbitrio di detto Francesco Simonetti, e di qualunque altro Computataria Generale pro tempore, a peso, e pericolo de' quali restano tutte le operazioni appartenenti a detta Computataria Generale, il rimuovere, e licenziare qualunque de' suddetti Scrittori, ed Ajutanti, con che però nel sostituirsi un'altro in luogo del rimosso, debba farsi la nuova deputazione del Computataria Generale, con la intelligenza, ed approvazione del Monsignor Tesoriere.

24. Sarà peso, ed incombenza precisa, e principale del Computataria Generale della Camera, ora, e pro tempore esistente, cavare ogn'anno dalli sopra enunciati Libri Maestri non solo il Bilancio generale di Scrittura nella stessa guisa, e collo stesso metodo, e regolamento, ch'è stato cavato, e formato il Bilancio a tutto l'anno 1744, ma ancora per maggior lume Nostro, e de' Nostri Successori, il Bilancio di Cassa: Ciochè possa riconoscersi la quantità precisa, che resterà ogn'anno in Roma a disposizione di Monsignor Tesoriere Generale, e gli avanzi, o difavanzzi della Cassa distintamente dai Nomi de' Debitori. Fatti poi li suddetti due Bilanci di Scrittura, e di Cassa, dovrà il medesimo Computataria presentarli a Noi, ed a' nostri Successori pro tempore onninamente dentro il mese di Giugno dell'anno susseguente, rimossa qualunque ulteriore dilazione, altrimenti il medesimo computista Generale, spirato il detto mese di Giugno, foggia alla gravatoria di suoi dieci d'oro il giorno, e se mai dopo il decorso di un'altro mese, cioè nell'ultimo giorno del mese di Luglio non avrà con effetto cavati, e presentati li suddetti Bilanci, incorra irremissibilmente la pena della remozione della Carica, e si venga immediatamente alla deputazione d'un'altro. Vogliamo in oltre, che li suddetti due Bilanci si registrino fedelmente nel Libro Maestro generale del medesimo anno, che chiamasi, come si è detto, il Libro Maestro di Roma, con avvertimento al Computista, ed allo Scritturale di detto Libro Maestro generale, e ad ogn'altro di Computataria, di non darne notizia, e molto meno copia a verun altro, che al solo Tesoriere Generale pro tempore della nostra Camera, di qualunque dignità, grado, e condizione, ch'egli sia, ancorchè per comprenderlo vi bisognasse speciale, e specialissima menzione, senza Nostro precedente comando, o de' Nostri Successori, dovendo il suddetto Bilancio generale tanto di Scrittura, che di Cassa, e specialmente la Collettiva del debito, o credito, avanzi, o difavanzzi, che dal medesimo apparirà, guardarsi dal Computista Generale, e da ogn'altro subalterno per un'arcano del Principato, sotto pena della nostra indignazione, ed altre cziandio corporali a nostro arbitrio, ed esser solo nota al Tesoriere Generale pro tempore, rispetto a cui non possiamo dubitare, che non sia per tenerla sotto il dovuto segreto; ed a tal'effetto vogliamo, ed ordiniamo, che il suddetto Libro Maestro non solo nel tempo, che si scrittura, non si lasci mai dal Computista, o Scritturale del medesimo luogo, o stanza aperta: Ma inoltre dopo che il medesimo sarà

Bull. Rom. Bened. XIV. Tom. II.

25. E come che tutti li sopriferiti Libri non potrebbero ritenersi, e scritturarsi senza l'opera di altri Scrittori, ed Ajutanti: Quindi è che a tal'effetto, e per ogn'altro servizio occorrente di essa Computataria, non solo vogliamo ed ordiniamo, che si tengono li Scrittori, ed ajutanti con le rispettive provisioni già notate, ed assegnate nel Rollo esistente nella Depositeria Generale, comandando Noi, ed approvando colla presente nostra Cedola di Moto proprio le suddette provisioni già assegnate da Monsignor Tesoriere, e li altri emolumenti similmente applicati a detta Computataria in esecuzione del nostro predetto Chirografo dell'ultimo Dicembre 1743. ma in oltre vogliamo, e comandiamo, che sia in facoltà, ed arbitrio di detto Francesco Simonetti, e di qualunque altro Computataria Generale pro tempore, a peso, e pericolo de' quali restano tutte le operazioni appartenenti a detta Computataria Generale, il rimuovere, e licenziare qualunque de' suddetti Scrittori, ed Ajutanti, con che però nel sostituirsi un'altro in luogo del rimosso, debba farsi la nuova deputazione del Computataria Generale, con la intelligenza, ed approvazione del Monsignor Tesoriere.

26. Sarà peso, ed incombenza precisa, e principale del Computataria Generale della Camera, ora, e pro tempore esistente, cavare ogn'anno dalli sopra enunciati Libri Maestri non solo il Bilancio generale di Scrittura nella stessa guisa, e collo stesso metodo, e regolamento, ch'è stato cavato, e formato il Bilancio a tutto l'anno 1744, ma ancora per maggior lume Nostro, e de' Nostri Successori, il Bilancio di Cassa: Ciochè possa riconoscersi la quantità precisa, che resterà ogn'anno in Roma a disposizione di Monsignor Tesoriere Generale, e gli avanzi, o difavanzzi della Cassa distintamente dai Nomi de' Debitori. Fatti poi li suddetti due Bilanci di Scrittura, e di Cassa, dovrà il medesimo Computataria presentarli a Noi, ed a' nostri Successori pro tempore onninamente dentro il mese di Giugno dell'anno susseguente, rimossa qualunque ulteriore dilazione, altrimenti il medesimo computista Generale, spirato il detto mese di Giugno, foggia alla gravatoria di suoi dieci d'oro il giorno, e se mai dopo il decorso di un'altro mese, cioè nell'ultimo giorno del mese di Luglio non avrà con effetto cavati, e presentati li suddetti Bilanci, incorra irremissibilmente la pena della remozione della Carica, e si venga immediatamente alla deputazione d'un'altro. Vogliamo in oltre, che li suddetti due Bilanci si registrino fedelmente nel Libro Maestro generale del medesimo anno, che chiamasi, come si è detto, il Libro Maestro di Roma, con avvertimento al Computista, ed allo Scritturale di detto Libro Maestro generale, e ad ogn'altro di Computataria, di non darne notizia, e molto meno copia a verun altro, che al solo Tesoriere Generale pro tempore della nostra Camera, di qualunque dignità, grado, e condizione, ch'egli sia, ancorchè per comprenderlo vi bisognasse speciale, e specialissima menzione, senza Nostro precedente comando, o de' Nostri Successori, dovendo il suddetto Bilancio generale tanto di Scrittura, che di Cassa, e specialmente la Collettiva del debito, o credito, avanzi, o difavanzzi, che dal medesimo apparirà, guardarsi dal Computista Generale, e da ogn'altro subalterno per un'arcano del Principato, sotto pena della nostra indignazione, ed altre cziandio corporali a nostro arbitrio, ed esser solo nota al Tesoriere Generale pro tempore, rispetto a cui non possiamo dubitare, che non sia per tenerla sotto il dovuto segreto; ed a tal'effetto vogliamo, ed ordiniamo, che il suddetto Libro Maestro non solo nel tempo, che si scrittura, non si lasci mai dal Computista, o Scritturale del medesimo luogo, o stanza aperta: Ma inoltre dopo che il medesimo sarà

PONT. A. VI.

Inoltre si bilisce l'ordine, ed il contenuto de' Libri Maestri, e subalterni della Computataria. Primo Libro Maestro generale detto di Roma.

Secondo Libro Maestro detto delle Soldatesche.

Terzo Libro Maestro detto della Marca Stato d'Urbino e Camerino.

Quarto Libro Maestro detto dell'Umbria cc. Stato; Del Patrimonio cc.

Settimo Libro Maestro detto di Romagna.

Decimo Libro Maestro detto de' Monti Camerali.

Registro de' Chirografi, e Patenti ecc.

Registro de' Depositi ne' Libri: Saldo de' Conti.

si prescrive anche l'Unione delle Depositarie de' Monti con gli Ordini Opportuni per comodo de' Montilli.

Quando alla Computataria. Sua Santità comanda l'osservanza del nuovo sistema di Scrittura sotto la direzione di un solo Capo.

ANNO 1746.

Peso del Computista generale di forma ogni anno il Bilancio generale ed di Scrittura che di Cassa, da presentarsi al Pontefice.

Registro de' Bilanci nel Libro Maestro Generale.

Custodia, e segretezza di esso Libro.

C 2

compiuto, e terminato, debba dal Computista Generale, unitamente colli altri susseguenti, tenersi presso di se chiuso sotto chiave, e ben custodito, e che lo Scritturale del medesimo preli il giuramento del segreto.

23. Ad effetto poi che il Computista Generale possa dare l'enunciato Bilancio dell'anno antecedente nel tempo come sopra determinato; incendo Noi alli provvedimenti, e disposizioni altre volte date dal prelodato Pio IV. nostro Predecessore in detta sua Bolla;

Cum inter ceteras al. §. 35. vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che tutti, e singoli Tesorieri delle Provincie sieno tenuti, ed obbligati dare ogni anno i loro conti giurati colle opportune, e necessarie giustificazioni nella forma, che oggi si costuma, onninamente dentro il termine di tre mesi dopo spirato ciascun anno del loro Appalto, e che li altri Appaltatori Camerali, Depositari, Amministratori, o che sotto qualunque altro titolo, o per qualunque altra causa abbiano interesse, o conti con la Camera, sieno tenuti, ed obbligati dare i loro conti giurati, e giustificazioni nel termine di un mese, similmente dopo spirato l'anno, come sopra, altrimenti, spirato che sia il detto mese rispetto a questi, e spirati li tre mesi rispetto alli suddetti Tesorieri di Provincie, incorrano tutti, e ciascheduno di essi, che avrà mancato di dare li suoi conti, niuno affatto eccettuato, e tolta qualunque scusa, o purgazione di mora, nelle pene di scudi dieci d'oro il giorno da pagarsi, ed essersi irremissibilmente manu regia, e more Camerali con gravatorie di Monsignor Tesoriere Generale, sin a tanto che l'Appaltatore, o Tesoriere di Provincia morosa avrà adempito, e dato il suo conto giurato: qual pena pecuniaria dovrà applicarsi alla nostra Camera, al qual effetto, e perchè questa nostra volontà venga puntualmente eseguita, incarichiamo li due Sollecitatori delle medesime, ciascuno di loro secondo la divisione degli Appalti, e materie Camerali, che si dirà in appresso, d'insistere con tutta attenzione, e di spedire la mano Regia come sopra per il pronto, ed effettivo pagamento di detta pena, e gravatorie, assegnando a ciascuno di loro in premio della loro diligenza la dieci per cento di tutte le pene contenute nel presente nostro Moto proprio, che a loro istanza resteranno effettivamente incamorate, senza che possa nè da Monsignor Tesoriere, nè da altri qualunque sia rimettersi, e condonarsi; riservata solamente a Noi, ed a' Nostri Successori pro tempore la facoltà di rimetterla, e condonarla o in tutto, o in parte, ma però non altrimenti, che con Chirografo segnato di nostro mano.

24. E perchè li suddetti Tesorieri delle Provincie non possono addurre per scusa della loro morosità, come spesso avviene, che la tradizione de' loro conti giurati colle loro rispettive giustificazioni procede da colpa, e ritardo della loro Subappaltatori, e Ministri subalterni, perciò vogliamo, che li medesimi Subappaltatori, e Ministri subalterni sieno tenuti, ed obbligati dentro il termine di un mese dopo spirato l'anno, rendere ciascuno li suoi conti alli Appaltatori, e Tesorieri di Provincie principali, altrimenti incorrano nella suddetta pena pecuniaria di scudi dieci d'oro per ciascuno giorno, a qual effetto, e per indennità di essi Appaltatori, e Tesorieri principali di Provincie, dovrà Monsignor Tesoriere tutte le volte, che li medesimi gliene facciano istanza, concedere le stesse gravatorie contro li medesimi Ministri subalterni, e Subappaltatori, o altri, che abbiano causa da loro, da essersi, ed applicarsi per una metà alla nostra Camera come sopra, e per l'altra in beneficio delli medesimi Appaltatori, e Tesorieri Principali, senza però, che per questa concessione di mano regia, e gravatorie restino li Principali in alcun modo disobbligati.

25. Oltre alli suddetti Tesorieri delle Provincie, Appaltatori Camerali, Depositari, ed altri di sopra tutti quelli, che amministrano, seguono similmente le vestigia di detto nostro Antecessore Pio IV. nella predetta sua Costituzione al §. 46. vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che sieno onninamente tenuti render conto alla nostra Camera, e presentare ogni anno i loro conti giurati dentro il termine di due mesi dopo terminato l'anno, ad effetto di esibirli, ed esaminarli nella Congregazione de' Conti, per averne poscia il Saldo, tutti quelli, che tanto in Roma, quanto fuori di Roma esercitano Cariche, ed amministrano danaro in qualsiasi modo alla medesima appartenente, di qualunque stato, grado, e condizione che siano, ancorchè per comprenderli vi bisognasse speciale, e specialissima menzione; particolarmente (senza però, che questa specialità deroghi alla generalità) il Prefetto dell'Annona, Prefetto delle Strade, delle Acque, e delle Dogane; Volendo, e ordinando, che a tal effetto li Ministri, e specialmente li Computisti addetti al servizio delle reserite Cariche sieno tenuti, ed obbligati tenere colla dovuta esattezza, distinzione, e diligenza li conti alle medesime appartenenti, e questi presentare ogni anno alla Computisteria Generale dentro il detto termine di due mesi dopo terminato l'anno, ed in caso di trasgressione, ed inosservanza, li Prefetti, e Presidenti incorreranno nella pena della nostra indignazione, ed in altre anche di remozione a nostro arbitrio, e li suddetti Ministri subalterni, e Computisti, a quali spetta, non solo soggiaceranno, spirato il termine prefisso, alla suddetta gravatoria di scudi dieci d'oro il giorno, da essersi, ed applicarsi come sopra, ma dovranno inoltre punirsi con la remozione da' loro impieghi, e con altre pene eziandio corporali a proporzione della mancanza, e ritardo, e ad arbitrio nostro, e de' nostri Successori.

26. Anche li Nunzi saranno tenuti ciascheduno, dopo terminata la sua Nunziatura, esibire li conti giurati, conforme sin' ora si è praticato, nella Computisteria de' Spogli, dentro il termine di sei mesi, incaricando specialmente il Tesoriere Generale pro tempore d'invigilare, che quelli sieno effettivamente esibiti, e in caso di mancanza parlare con Noi, e Nostri Successori, perchè possano prendersi gli opportuni provvedimenti. La Computisteria però de' Spogli, e fuo Computista pro tempore sarà tenuto presentare ogni anno nella Computisteria Generale il conto esatto del danaro tanto entrato, che pagato, dentro il termine di due mesi dopo spirato il mese di Dicembre di ciascun anno, sotto pena di dieci scudi d'oro il giorno in caso di ritardo, da essersi, ed applicarsi come sopra.

27. Così pure la Computisteria, e Computista pro tempore del nostro Palazzo Apostolico sarà tenuto sotto la medesima pena esibire ogni anno nella suddetta Computisteria Generale della nostra Camera dentro quattro mesi dopo spirato l'anno il Conto giurato della versione del danaro entrato nella Cassa di detto Palazzo, o per conto delle sue Entrate particolari, o per conto dell'annuo assegnamento, che se li paga dalla nostra Camera, ad effetto di saldarlo nella Congregazione de' Conti, conforme sin' ora è stato praticato. E perchè il medesimo conto resti pienamente giustificato, farà peso del medesimo Computista del nostro Sagro Palazzo, di ricuperare in fine di ogni anno dalla Depositoria Generale della nostra Camera tutti li ordini, che dal Prefetto di esso Sagro Palazzo saranno stati tratti alla detta Depositoria, in più de' quali farà la ricevuta del pagamento, e quelli presentare nella Computisteria Generale della nostra Camera unitamente col suddetto Conto.

28. Non di meno accade, che si danno per varie contingenze commissioni speciali alli Presidenti della Grascia, delle Ripe, delle Chiane, e ad altre Persone, alle quali per tal effetto si somministra dalla nostra Camera qualche somma ora maggiore, ed ora minore di danaro a proporzione del bisogno; Vogliamo per tanto, e strettamente comandiamo, che qualunque Persona di qualunque stato, grado, e condizione; ancorchè Vescovi, Arcivescovi, Patriarchi, e Cardinali di Santa Chiesa, alla quale in avvenire sarà somministrato dalla nostra Camera qualsivoglia somma di danaro in molta, o anche tenue quantità per qualunque commissione, sia tenuta onninamente render conto alla stessa Camera del danaro ricevuto, ed a tal effetto esibire il conto giurato con le sue giustificazioni nella Computisteria Generale dentro il termine di due mesi dopo terminata la sua commissione, sotto pena della nostra indignazione, ed altre a nostro arbitrio, e de' nostri Successori, secondo la qualità della Persona: E quanto alle commissioni date in passato da Noi, o da' Nostri Predecessori, e già terminate, senza che sia stato reso conto del danaro amministrato, ordi-

ordiniamo al Computista Generale, che ce ne porta nota a parte, per prendere gli opportuni provvedimenti.

29. Non parliamo del Tesoriere Generale della nostra Camera, del Commissario dell'Armi, e del Commissario del Mare, poichè siccome li conti appartenenti all'amministrazione delle loro Cariche tutti passano alla Computisteria Generale, e risultano dal Bilancio, che questa deve fare in fine d'ogni anno; così sarebbe cosa inutile, e superflua l'esigere da loro altri conti: E così pure non parliamo nè della nostra Dateria, nè della nostra Segreteria de' Brevi, perchè rispetto a queste, per giusta cause, che degnamente muovono l'animo nostro, daremo altri regolamenti particolari.

30. E' stato più volte da Noi osservato, che li suddetti Tesorieri di Provincie, Appaltatori, Amministratori, e altri obbligati come sopra a render conto, hanno promosse diverse pretese di sgravii, difalchi, e bonificazioni, e che queste per la loro dubbiezza, ed oscurità, o per altra ragione, sono state lasciate in sospeso della nostra Congregazione de' conti, o con differire la risoluzione, o con il Refritto: Ponatur in aliis Computis: Ma come che da questo capo potrebbe nascere notevole impedimento alla Scrittura Camerale, e ritardarsi il Bilancio Generale, quale vogliamo onninamente, che si dia ogni anno nel tempo di sopra prescritto; perciò, ad effetto di togliere anche questa occasione di remora, vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che in avvenire sopra li conti giurati, che saranno esibiti in Computisteria, il Computista generale in primo luogo faccia le dovute considerazioni, e rilevi le difficoltà, che in essi s'incontrano, separandole in due Classi, cioè la prima di quelle, che nascono da calcoli, conteggi, ordini, o giustificazioni mancanti, e di queste lo stesso Computista ne farà un foglio, e lo darà alle Parte quindici giorni almeno avanti la prima Congregazione de' Conti, affinché possa rispondere, e spianare dentro detto tempo le suddette difficoltà, o supplire alle dette mancanze: l'altra Classe sarà di quelle, che nascono da pretese di difalchi, sgravii, o bonificazioni, e nelle quali entra qualche ispezione legale: E di queste dovrà il Computista formare un altro foglio, e darlo al Commissario generale della Camera, il quale unitamente con Monsignor Tesoriere dovrà farvi sopra le convenienti riflessioni, dopo le quali se li medesimi crederanno, che le partite pretese debbano abbonarsi, dovranno in tal caso l'uno, e l'altro approvale nel margine del medesimo foglio dato dal Computista, e rispettivamente questi, senz'altra disputa, o dilazione bonificarle all'Appaltatore nel suo conto.

31. Se poi il Tesoriere, e Commissario crederanno non dover approvare tali Partite, o alcune di esse; in tal caso il Computista dovrà dar all'Appaltatore il Foglio delle Partite non approvate almeno quindici giorni avanti la Congregazione de' Conti, ad effetto che possa scrivere sopra le medesime partite, e dare la sua Scrittura otto giorni avanti almeno al Commissario della Camera, ad effetto di rispondere o per se stesso, o per mezzo del suo Sostituto, o Sollecitatore; Cosicchè possano proporsi le medesime partite colle ragioni dell'una, e l'altra Parte nella Congregazione; quale senz'altra dilazione dovrà deciderle, e risolverle, e non mai più rimetterle, come si è praticato sin' ora, alli conti susseguenti, ed in seguito di tale risoluzione il Computista procederà al Saldo del conto controverso, portando quel tale Appaltatore, o Amministratore, tanto nei Libri, come nel Bilancio, per Creditore, o Debitore, a tenore di detta risoluzione, non ostante che o la Camera, o l'altra Parte domandi, ed ottenza di essere nuovamente udita; Volendo Noi, che in avvenire la nuova Udienza, domandata, ed ottenuta dalle Parti, non debba mai ritardare il proseguimento della Scrittura, e Bilancio, ma solamente debba operare, che quando mai la Congregazione nella successiva proposizione receda dalla prima risoluzione; in tal caso il Computista sia tenuto sfornare la partita, o partite, che averà come sopra portate nei Libri, e nel Bilancio, a tenore di essa Prima risoluzione, mutandola, e correggendole a tenore dell'ultima.

32. Non avendo il Computista facoltà d'ammettere ne' conti altre partite, che quelle ordinate in Tabella, o nell'Istromento d'Appalto, o Tesoreria, o Amministrazione, o quelle, per le quali vi sia l'ordine, o lettera di ordinazione di Monsignor Tesoriere, o di altro legittimo Superiore, e finalmente li pagamenti fatti in Depositoria Generale, o altrove con ordini particolari di Monsignor Tesoriere, dopo aver veduto, e considerato li ricapiti, e giustificazioni di ciascheduna; Quindì è; che di tutti li conti, che ogni anno si salderanno nella Congregazione de' Conti, dovrà essere responsabile, e debitore il medesimo Computista per qualunque errore di calcolo, o buonificazione di partita mancante d'ordine, e giustificazione, e per qualunque altro arbitrio, che il medesimo avesse preso in danno della Camera nel saldare li medesimi conti, volendo Noi, che la Sentenza della Congregazione unicamente vaglia per approvare il Rispetto del conto sottoscritto dal Computista, sulla fede del quale la medesima Congregazione de' Conti pronuncia la Sentenza e non mai per approvare il calcolo per giusto; e le partite di esso per giustificate; e qualora nelli conti, che si saldano, vi saranno state partite controverse, e decisa detta da Congregazione, in tal caso dovrà dirsi in Sentenza: Viste, e considerate le partite controverse portate in Congregazione de' Conti dal Computista, e ammesse quelle da ammettersi, e rigettate quelle da rigettarsi, secondo le risoluzioni prese nel tale, e tal giorno, &c.

33. La Congregazione de' Conti vogliamo che si aduni, e si tenga quante volte occorra a richiesta del Computista, e ab arbitrio di Monsignor Tesoriere, e quando mai o per la molteplicità, o per la difficoltà delle partite, che in essa si proporranno, non possa la medesima arrivare a deciderle tutte in quel giorno, vogliamo, che di nuovo si aduni nel giorno susseguente, o nel primo non impedito, ad effetto di deciderle: Nel resto poi, e salve sempre le cose prescritte ed ordinate nella presente nostra Cedola, confermiamo, ed approviamo, e quando ne faccia di bisogno, di nuovo concediamo alla suddetta Congregazione de' Conti tutte, e singole facoltà concedutele da' Nostri Predecessori; e specialmente dalla fel. mem. d' Innocenzo XIII. nel Moto proprio da lui segnato li 9. Gennaio 1723., quale vogliamo, che si osservi, ed esegua invariabilmente, e specialmente nel capo, che riguarda le pretese appellazioni.

34. Vogliamo in oltre, ed ordiniamo, che il detto Computista generale intervenga personalmente in tutte le Congregazioni tanto Camerali, che de' Conti, e de' Residui, con' è stato già praticato da' suoi Antecessori, e che sia presente nelle discussioni delle Congregazioni, e che si agiteranno in detta Congregazione de' Conti, e questo non solamente ad effetto di prendere nota delle risoluzioni, per regolare con esse li Conti da farsi, ma ancora per qualunque occorrenza di conteggio, notizie, e simili; Anzi perchè in avvenire resti sempre la memoria delle cause, che si discuteranno in detta Congregazione de' conti, e loro risoluzioni, sarà tenuto il Computista notare le medesime risoluzioni sopra le posizioni, e queste poi alligare nel conto disputato. Di più dovrà riportare le medesime risoluzioni sopra il conto in margine delle partite controverse, e dovrà sottoscriverle, affinché si ragguolino ne' Libri Maestri; e quando faccia di bisogno potrà ancora tenere un altro Libro a parte, ove si notino di mano in mano le dette risoluzioni con l'opportuna riferza al conto, e posizioni in esso alligate.

35. Così pure vogliamo, che il medesimo Computista sia tenuto notare nel margine di qualunque Istromento d'Appalto, Tesoreria, o Amministrazione, un' advertentura a qualunque capitolo di esso Istromento, sul quale nel corso de' presenti, e futuri Appalti accaderà, che s'incontri qualche difficoltà, come fu già prescritto dalla fel. mem. di Ed inter. Clemente XII. nell'accennata sua Costituzione al fine della formula: e che in sequela di ciò, tutte le volte, che dovrà nuovamente concedersi, o rinnovarsi un' Appalto, li Capitoli del nuovo Istromento non solo debbano fornarsi, e stabilirsi dal Com-

ordiniamo al Computista Generale, che ce ne porta nota a parte, per prendere gli opportuni provvedimenti.

29. Non parliamo del Tesoriere Generale della nostra Camera, del Commissario dell'Armi, e del Commissario del Mare, poichè siccome li conti appartenenti all'amministrazione delle loro Cariche tutti passano alla Computisteria Generale, e risultano dal Bilancio, che questa deve fare in fine d'ogni anno; così sarebbe cosa inutile, e superflua l'esigere da loro altri conti: E così pure non parliamo nè della nostra Dateria, nè della nostra Segreteria de' Brevi, perchè rispetto a queste, per giusta cause, che degnamente muovono l'animo nostro, daremo altri regolamenti particolari.

30. E' stato più volte da Noi osservato, che li suddetti Tesorieri di Provincie, Appaltatori, Amministratori, e altri obbligati come sopra a render conto, hanno promosse diverse pretese di sgravii, difalchi, e bonificazioni, e che queste per la loro dubbiezza, ed oscurità, o per altra ragione, sono state lasciate in sospeso della nostra Congregazione de' conti, o con differire la risoluzione, o con il Refritto: Ponatur in aliis Computis: Ma come che da questo capo potrebbe nascere notevole impedimento alla Scrittura Camerale, e ritardarsi il Bilancio Generale, quale vogliamo onninamente, che si dia ogni anno nel tempo di sopra prescritto; perciò, ad effetto di togliere anche questa occasione di remora, vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che in avvenire sopra li conti giurati, che saranno esibiti in Computisteria, il Computista generale in primo luogo faccia le dovute considerazioni, e rilevi le difficoltà, che in essi s'incontrano, separandole in due Classi, cioè la prima di quelle, che nascono da calcoli, conteggi, ordini, o giustificazioni mancanti, e di queste lo stesso Computista ne farà un foglio, e lo darà alle Parte quindici giorni almeno avanti la prima Congregazione de' Conti, affinché possa rispondere, e spianare dentro detto tempo le suddette difficoltà, o supplire alle dette mancanze: l'altra Classe sarà di quelle, che nascono da pretese di difalchi, sgravii, o bonificazioni, e nelle quali entra qualche ispezione legale: E di queste dovrà il Computista formare un altro foglio, e darlo al Commissario generale della Camera, il quale unitamente con Monsignor Tesoriere dovrà farvi sopra le convenienti riflessioni, dopo le quali se li medesimi crederanno, che le partite pretese debbano abbonarsi, dovranno in tal caso l'uno, e l'altro approvale nel margine del medesimo foglio dato dal Computista, e rispettivamente questi, senz'altra disputa, o dilazione bonificarle all'Appaltatore nel suo conto.

31. Se poi il Tesoriere, e Commissario crederanno non dover approvare tali Partite, o alcune di esse; in tal caso il Computista dovrà dar all'Appaltatore il Foglio delle Partite non approvate almeno quindici giorni avanti la Congregazione de' Conti, ad effetto che possa scrivere sopra le medesime partite, e dare la sua Scrittura otto giorni avanti almeno al Commissario della Camera, ad effetto di rispondere o per se stesso, o per mezzo del suo Sostituto, o Sollecitatore; Cosicchè possano proporsi le medesime partite colle ragioni dell'una, e l'altra Parte nella Congregazione; quale senz'altra dilazione dovrà deciderle, e risolverle, e non mai più rimetterle, come si è praticato sin' ora, alli conti susseguenti, ed in seguito di tale risoluzione il Computista procederà al Saldo del conto controverso, portando quel tale Appaltatore, o Amministratore, tanto nei Libri, come nel Bilancio, per Creditore, o Debitore, a tenore di detta risoluzione, non ostante che o la Camera, o l'altra Parte domandi, ed ottenza di essere nuovamente udita; Volendo Noi, che in avvenire la nuova Udienza, domandata, ed ottenuta dalle Parti, non debba mai ritardare il proseguimento della Scrittura, e Bilancio, ma solamente debba operare, che quando mai la Congregazione nella successiva proposizione receda dalla prima risoluzione; in tal caso il Computista sia tenuto sfornare la partita, o partite, che averà come sopra portate nei Libri, e nel Bilancio, a tenore di essa Prima risoluzione, mutandola, e correggendole a tenore dell'ultima.

32. Non avendo il Computista facoltà d'ammettere ne' conti altre partite, che quelle ordinate in Tabella, o nell'Istromento d'Appalto, o Tesoreria, o Amministrazione, o quelle, per le quali vi sia l'ordine, o lettera di ordinazione di Monsignor Tesoriere, o di altro legittimo Superiore, e finalmente li pagamenti fatti in Depositoria Generale, o altrove con ordini particolari di Monsignor Tesoriere, dopo aver veduto, e considerato li ricapiti, e giustificazioni di ciascheduna; Quindì è; che di tutti li conti, che ogni anno si salderanno nella Congregazione de' Conti, dovrà essere responsabile, e debitore il medesimo Computista per qualunque errore di calcolo, o buonificazione di partita mancante d'ordine, e giustificazione, e per qualunque altro arbitrio, che il medesimo avesse preso in danno della Camera nel saldare li medesimi conti, volendo Noi, che la Sentenza della Congregazione unicamente vaglia per approvare il Rispetto del conto sottoscritto dal Computista, sulla fede del quale la medesima Congregazione de' Conti pronuncia la Sentenza e non mai per approvare il calcolo per giusto; e le partite di esso per giustificate; e qualora nelli conti, che si saldano, vi saranno state partite controverse, e decisa detta da Congregazione, in tal caso dovrà dirsi in Sentenza: Viste, e considerate le partite controverse portate in Congregazione de' Conti dal Computista, e ammesse quelle da ammettersi, e rigettate quelle da rigettarsi, secondo le risoluzioni prese nel tale, e tal giorno, &c.

33. La Congregazione de' Conti vogliamo che si aduni, e si tenga quante volte occorra a richiesta del Computista, e ab arbitrio di Monsignor Tesoriere, e quando mai o per la molteplicità, o per la difficoltà delle partite, che in essa si proporranno, non possa la medesima arrivare a deciderle tutte in quel giorno, vogliamo, che di nuovo si aduni nel giorno susseguente, o nel primo non impedito, ad effetto di deciderle: Nel resto poi, e salve sempre le cose prescritte ed ordinate nella presente nostra Cedola, confermiamo, ed approviamo, e quando ne faccia di bisogno, di nuovo concediamo alla suddetta Congregazione de' Conti tutte, e singole facoltà concedutele da' Nostri Predecessori; e specialmente dalla fel. mem. d' Innocenzo XIII. nel Moto proprio da lui segnato li 9. Gennaio 1723., quale vogliamo, che si osservi, ed esegua invariabilmente, e specialmente nel capo, che riguarda le pretese appellazioni.

34. Vogliamo in oltre, ed ordiniamo, che il detto Computista generale intervenga personalmente in tutte le Congregazioni tanto Camerali, che de' Conti, e de' Residui, con' è stato già praticato da' suoi Antecessori, e che sia presente nelle discussioni delle Congregazioni, e che si agiteranno in detta Congregazione de' Conti, e questo non solamente ad effetto di prendere nota delle risoluzioni, per regolare con esse li Conti da farsi, ma ancora per qualunque occorrenza di conteggio, notizie, e simili; Anzi perchè in avvenire resti sempre la memoria delle cause, che si discuteranno in detta Congregazione de' conti, e loro risoluzioni, sarà tenuto il Computista notare le medesime risoluzioni sopra le posizioni, e queste poi alligare nel conto disputato. Di più dovrà riportare le medesime risoluzioni sopra il conto in margine delle partite controverse, e dovrà sottoscriverle, affinché si ragguolino ne' Libri Maestri; e quando faccia di bisogno potrà ancora tenere un altro Libro a parte, ove si notino di mano in mano le dette risoluzioni con l'opportuna riferza al conto, e posizioni in esso alligate.

35. Così pure vogliamo, che il medesimo Computista sia tenuto notare nel margine di qualunque Istromento d'Appalto, Tesoreria, o Amministrazione, un' advertentura a qualunque capitolo di esso Istromento, sul quale nel corso de' presenti, e futuri Appalti accaderà, che s'incontri qualche difficoltà, come fu già prescritto dalla fel. mem. di Ed inter. Clemente XII. nell'accennata sua Costituzione al fine della formula: e che in sequela di ciò, tutte le volte, che dovrà nuovamente concedersi, o rinnovarsi un' Appalto, li Capitoli del nuovo Istromento non solo debbano fornarsi, e stabilirsi dal Com-

Per facilitare i Bilanci, devono tutti i Tesorieri, Appaltatori, &c. dare ogni anno i conti &c.

Ufficio dei Sollecitatori nell'invigilare sulla puntualità de' medesimi con l'elazione delle pene &c.

Dei Subappaltatori, e Ministri subalterni, che ca i rendimenti dei suddetti Conti.

Rendimenti di Conti di tutti quelli, che amministrano, seguono similmente le vestigia di detto nostro Antecessore Pio IV. nella predetta sua Costituzione al §. 46.

PONT. A. VI.

si eccettuano il Tesoriere Generale, e i Commissari delle Armi, e del Mare, la Dateria, e Segreteria de' Brevi.

Delle pretese, e Appaltatori circa i difalchi &c.

Regola da tenersi per spedimento de' conti, e per le pretese tali.

Rendimento dei Conti del Palazzo Apostolico.

E della Computisteria del Palazzo Apostolico.

Rendimenti dei Conti delle Persone, che ricevevano quante somme somministravano di danaro dalla Camera.

O di ritardare per qualunque causa il proseguimento della Scrittura.

Il Computista generale tenuto agli errori de' Calcoli, ed agli altri errori di esso presi in danno della Camera.

La Congregazione de' Conti, quando debba adunarsi, e sua facoltà.

Il Computista generale, che deve intervenire a tutte le Congregazioni Camerali de' Conti, e de' Residui, e del suo impiego di notare le risoluzioni.

Il medesimo Computista, che dovrà notare le risoluzioni, e gli altri Capitoli del nuovo Istromento non solo debbano fornarsi, e stabilirsi dal Com-

ANNO 1746. Commissario Generale della Camera, coll' intervento di esso Computista, oltre il Sostituto Commissario, e li due Sollecitatori, ma di più, che in tal occasione si debba specialmente provvedere a tutte quelle difficoltà, che saranno state notate, come sopra, dal Computista nel decorso del precedente Appalto, secondo la detta Costituzione di Clemente XII. al §. *Insorum quoque*, e lo Spirito, e mente dell' altra più antica di Pio IV. al §. X. riducendo così li Capitoli del nuovo Appalto alla maggior chiarezza che sia possibile, di modo che non abbia la Camera da esser più soggetta per li medesimi a pretensioni di buonfichi, e sgravj.

36. Compilati, poi dichiarati, e moderati nel modo suddetto li nuovi Capitoli, farà cura di detto Commissario della Camera comunicarli a Monsignor Tesoriere Generale, per poi esibirli colla sua approvazione negli altri de' Segretarij di Camera, come si costuma, nello stesso tempo, che si pubblicheranno le Notificazioni per detti nuovi Appalti, le offerte de' quali, dopo che si faranno aperte nella Congregazione Camerale, vogliamo, che si consegnino al Computista, come si è fatto in passato, per farne li Ristretti, e riferirli nella seguente Congregazione, rilevando le condizioni, e difficoltà, e formando il calcolo opportuno di ciascuna, affinché possa con facilità apparire quale sia la più utile per la Camera. Seguita poi la deliberazione dell' Appalto, secondo le forme consuete, e secondo le disposizioni di altro Moto proprio sopra ciò da Noi segnato li 23. Novembre 1742., quale in tutte, e singole sue parti approviamo di nuovo, e confermiamo, dovrà nella stipolazione intervenire ancora il Computista, com'è stato solito per il passato; ed in caso, ch' egli sia legittimamente impedito, vogliamo, che in suo luogo intervenga quello Scritturale di Computisteria, che ha l' incombenza del Libro Maestro di quell' Appalto.

37. Affinchè il Saldo de' Conti di quelli Appaltatori, a quali sarà terminato l' Appalto, non venga ritardato per causa delle consegne, ordiniamo, e comandiamo, che il Commissario della Camera allo spirare di qualunque Appalto, ed insieme li Sollecitatori della medesima abbiano il peso, e cura, che l' Appaltatore, ch' esce, dia prontamente, e senza indugio al nuovo Appaltatore, ch' entra la consegna di tutti gli Effetti, e Beni, quali secondo la forma del suo Istromento è obbligato a riconsegnare in fine d' Appalto, facendo presignere da Monsignor Tesoriere tanto al vecchio, che al nuovo Appaltatore il termine di trenta giorni, per dare, e ricevere detta consegna, spirato il quale, quello di loro, per cui detto non sarà seguita, cada ipso facto nella pena irremissibile di dieci scudi d' oro per ogni giorno, da applicarsi alla nostra Camera, oltre la rifazione de' danni, ed interessi. Affinchè poi le suddette consegne seguano con buon ordine, se queste si faranno nelle Provincie lontane da Roma, farà in arbitrio del Tesoriere Generale pro tempore di commettere alli Governatori Locali, o ad altri, come stimarà più opportuno, lo assistere alle medesime, purchè non si passi il termine suddetto di trenta giorni. Ma quando le consegne si facciano ne' Luoghi vicini a Roma, potrà assistere alle medesime, oltre il Sostituto Commissario, o uno de' Sollecitatori, ed oltre un Segretario di Camera, o suo Sostituto, anche il detto Computista generale, o in sua vece lo Scritturale del Libro Maestro di quell' Appalto, quale debba portare seco l' Inventario delle cose consegnate all' Appalto, e quello confrontare colla nuova consegna; E quando sotto l' Appalto siano comprese Fabbriche, ed Edificj, Terreni, Fossi, Forme, Piantate, ed altre cose simili, dovranno similmente intervenire l' Architetto, ed Agrimensore, acciò possa procedersi senz' alcun ritardo all' atto pubblico della quietanza per il passato Appaltatore, e della consegna per il nuovo, o liberamente, o con quelle preserve, che si stimeranno necessarie farsi in detto atto per indennità della Camera; Con dichiarazione però, che andando il Computista generale o suo Scritturale, non possa dalla Camera pretendere né diarie, né cibarie di forte alcuna, ne per se, né per il suo Famiglio, o Servitore, come in fatti nè dal nominato Francesco Simonetti, nè da' passati So-

Quindi fate i Ristretti delle Offerte esibite.

Ed assistere alla stipolazione degli Istromenti.

Ordinazioni Per il saldo del conti de' Appalti che cessano, e per le consegne degli Effetti all' nuovi Appaltatori.

printendenti, o Computisti sono state giammai esatte, o pretese.

38. Per buon regolamento della Computisteria vogliamo, che dal Computista non sia lecito spedire ordini di forza alcuna alla Depositeria, senza ordine, o mandato preventivo in scritto, o del Segretario di Stato, o del Tesoriere Generale pro tempore, o di altri, che abbiano da Noi, o Nostri Successori legittima facoltà di ordinare pagamenti: E rispetto alli ordini per Mercanti, ed Artilli (eccettuati solamente quelli, che si spediscono dal Prefetto del Nostro Palazzo Apostolico, sopra i quali dovrà invigilare il medesimo Prefetto avanti di spedirli) farà tenuto il Computista avvertire, che vi sia l' ordinazione preventiva delli lavori, o robe contenute nel conto, e che inoltre vi sia giustificazione sufficiente, che le robe siano state ricevute, e li lavori fatti, mediante l' approvazione, e sottoscrizione di quel tal Superiore, che avrà dato l' ordine per la roba, o lavoro.

39. Similmente vogliamo, che tutti li ordini de' pagamenti diretti alla Depositeria Generale, o ad altri, tutti li ordini di consegnare Robe, Munizioni, Armi, e simili, e generalmente tutte le ordinazioni di qualunque sorta, quali si daranno dal Tesoriere Generale, dal Commissario dall' armi, dal Commissario del Mare, o da altri, come sopra debbano registrarli in Computisteria, e debbano essere sottoscritte dal Computista, ad effetto, che possa tenerle a calcolo in conto di quelli, a quali saranno dirette, o anche ad effetto che dopo giustificato l' adempimento di tali ordinazioni possa spedirli l' ordine del pagamento, come altre volte fu prescritto nell' enunciato Chirografo di Urbano VIII. Nostro Predecessore; e mancando il suddetto Registro, e sottoscrizione del Computista, vogliamo, che dette ordinazioni non abbiano alcuna esecuzione, e che le consegne, e pagamenti, che mai si fecero in virtù delle medesime, non debbano essere abonati, buonificati.

40. Egli è parimente necessario per ben regolare la Scrittura Camerale, che tosto che seguono traslazioni de' Conti, o atterragioni in favore della Camera, aggiunte, ammissioni, ed altre somiglianti cose, che sono di suo interesse, se ne dia notizia alla Computisteria, ad effetto di registrarle ne' Libri. E perciò vogliamo, ed ordiniamo, che in avvenire sia peso, e cura dell' Amministratore generale de' Conti di dare prontamente alla Computisteria dentro il termine di otto giorni nota distinta, e copia di tutte le suddette traslazioni, aggiunte, ammissioni, atterragioni, e di ogni altro atto, che passi per la Segreteria, in cui abbia, e possa avere interesse la nostra Camera, altrimenti cada nella pena di dieci scudi di moneta il giorno, da applicarsi come sopra.

41. Al medesimo fine, seguendo l' orme di Urbano VIII. nel detto suo Chirografo, e di Clemente XII. in detta sua Costituzione, vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che li Segretarij di Camera diano onninamente alla Computisteria suddetta le copie di tutti li Chirografi, Istromenti, e di ogni altro contratto, nel quale abbia interesse la Camera, a spese della medesima per la Scrittura solamente; dentro il termine di giorni quindici, dopo che saranno emanati, e rispettivamente stipolati; e questo non solo ad effetto di conservarle in Computisteria, ma ancora per regola della scrittura, ed in caso di mancanza, dopo spirato il detto termine vogliamo, che quel Segretario, che avrà mancato, incorra la pena di scudi dieci, da applicarsi come sopra, senza che possa ammettersi alcuna scusa, o purgazione di mora. Così ancora il Sostituto Commissario, e li Sollecitatori della Camera saranno tenuti sotto la medesima pena dare alla Computisteria nota distinta di tutte le risoluzioni, e di tutte le sentenze, quali escono dalla piena Camera in quelle cause, nelle quali la medesima Camera fa figura di Attrice, o di Rea convenuta, immediatamente che saranno risolte, e lo stesso anche di tutte le altre cause di prima istanza avanti il Cardinal Camerlengo, Monsignor Tesoriere, e di qualunque altro Giudice Camerale.

42. Inoltre vogliamo, che li medesimi Sollecitatori, dopo stipolati li Istromenti degli Appalti, o loro incombenze.

PONT. A. VI.

Degli ordini de' pagamenti diretti alla Depositeria Generale debbono registrarli in Computisteria generale.

Tutti gli ordini de' pagamenti diretti alla Depositeria Generale debbono registrarli in Computisteria generale.

Le alterazioni de' Conti, che sono d' interesse della Camera, devono essere registrate in Computisteria, e ingrandendosi all' Amministratore generale di darme nota ecc.

I Segretarij della Camera devono dare alla Computisteria le copie degli Istromenti, Chirografi ecc.

Il Sostituto Commissario ed Isolecitratori devono dare nota di tutte le Sentenze Decretate ecc. De' sollecitatori e varie loro incombenze.

PONT. A. VI. Amministrazioni, siano obbligati d' insistere, che gli Appaltatori, ed Amministratori diano con effetto le sicurezze promesse dentro il termine prescritto de' medesimi Istromenti, riconoscere in Segreteria de' Conti, se l' abbiamo effettivamente date, rispettivamente nella Computisteria, se siano alla medesima giunte le note, e copie, delle quali come sopra è stato incaricato l' Amministratore de' Conti, e mandando a quella loro precisa incombenza, siano tenuti a tutti i danni, ed interessi. Di più li stessi Sollecitatori sieno tenuti ed obbligati, continuamente, ed almeno ogni due giorni portarsi ciascheduno alla Computisteria, sì per l' effetto suddetto, come per altri bisogni, che possono giornalmente occorrere, e particolarmente per prender le notizie de' debitori; E finalmente ancor essi vogliamo, che debbano dar nota di tutte le Subaste, traslazioni de' Conti, e stipolazioni di contratti colla Camera, dentro il termine di quindici giorni dopo che quelle saranno seguite, e mandando, incorrano per ogni volta nella pena di scudi dieci, da esigersi, ed applicarsi come sopra.

43. Affinchè li due Sollecitatori della Camera possano più facilmente adempire le suddette incombenze, ed uno di essi non possa incaricarsi sopra l' altro, ingiungiamo, ed incarichiamo a Monsignor Tesoriere Generale di fare in iscritto fra di essi una giusta, ed adeguata divisione a suo arbitrio degli Appalti, e delle altre materie Camerali, sopra le quali cadono le riferite incombenze; e secondo tal divisione ognuno di loro dovrà esattamente eseguire quanto gli spetta.

44. Così pure essendo Noi pienamente persuasi quanto sia necessario per la buona amministrazione del nostro Erario, e regolamento della Scrittura, che si tenga la Congregazione de' residui providamente istituita da Clemente XII. in detta sua Costituzione nel §. *Ed ad hoc*, variando solamente in qualche parte della medesima; Vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che detta Congregazione debba radunarsi, e tenersi onninamente sei volte almeno l' anno avanti il Tesoriere Generale pro tempore, coll' intervento dell' Avvocato Fiscale, Commissario della Camera, Computista generale, Sostituto Commissario, e li due Sollecitatori, cioè in Febbrajo, Aprile, Giugno, Agosto, Ottobre, e Decembri, dentro li primi dieci giorni di ciascuno di detti mesi, e che sia cura, e peso del Computista di ricordare a Monsignor Tesoriere l' intimazione. Affinchè poi la medesima si faccia con buon ordine, e profitto, ordiniamo in primo luogo, che il Computista sia tenuto qualche giorno prima portare, e lasciare in mano di Monsignor Tesoriere la lista, a nota esatta di tutti li debitori della Camera fino a quel tempo: Che quella stessa nota, e lista debba leggerli in Congregazione, e prenderli sopra ciascuno di essi debitori le risoluzioni, che si stimeranno espedienti per la più sollecita esiggenza, e sicurezza della Camera: Che il Sostituto Commissario scriva le suddette risoluzioni, e che queste medesime debbano leggerli nell' altra seguente Congregazione, affinché il Commissario, e gli altri Ministri Camerali diano conto ciascheduno di loro delle incombenze appoggiategli con dette risoluzioni nella Congregazione antecedente, così di mano in mano, e di Congregazione in Congregazione, talmente che in ciascuna Congregazione non solo debbano prenderli le convenienti risoluzioni sopra ciascuno de' debitori, che di tempo in tempo si anderanno facendo, ma inoltre debba esigersi il dovuto conto, se sono state, e come sono state eseguite le precedenti risoluzioni, affinché possano darli in essa Congregazione, quando bisogni, li ulteriori provvedimenti: Che se mai in qualche Congregazione non si arrivasse a finire tutte le cose suddette, vogliamo, che la medesima si continui nel giorno seguente, o nel primo non imprecitato, com'è stato di sopra disposto per la Congregazione de' Conti.

45. E perchè nella prelodata Costituzione di Clemente XII. al §. *ad hoc* si trova già incaricato il Tesoriere Generale di portare ogni volta al Sommo Pontefice pro tempore la suddetta lista, e nota de' debitori, perciò Noi non solo approviamo, confermiamo, e nuovamente incarichiamo il medesimo Tesoriere, e suoi Successori di portare a Noi, ed a Nostri Successori pro tempore la suddetta nota de'

Divisione dell' incombenze da farsi fra i due Sollecitatori.

Della Congregazione de' residui con alcune ordinazioni circa d' essa.

Oltre la nota dei debitori liquidi sotto portarsi al Papa dal Tesoriere deve al Commissario della Camera portare la nota de' debitori liquidi, e lo stato delle fin.

ANNO 1746.

debitori nella prima audienza dopo ciascuna Congregazione, ma di più vogliamo, ed ordiniamo, che il Commissario della Camera similmente ci porti, e ci presenti nella medesima audienza un' altra nota a parte di tutti li debitori litigiosi, e lo stato, nel quale si trovano, e si anderanno di mano in mano trovando le cause de' medesimi in qualunque modo pendenti o nella Congregazione de' Conti, o in altro Tribunale Camerale, e che sia specialmente tenuto riferire, se nella detta Congregazione de' Conti siano state decise, e risolte tutte le partite controverse, com'è stato da Noi poco sopra ordinato, ad effetto che non resti per tal causa ritardato il corso della Scrittura, e la formazione del Bilancio generale di ogni anno nel tempo determinato.

46. Vogliamo in fine, che il Computista debba farli la debba tenere un' esatto Inventario di tutti li Libri, e Scritture della Computisteria col suo Indice, e dimostrazione, e che debba esserne fedel custode, e come già fu prescritto da Pio IV. in detta sua bolla, e nel Chirografo di Urbano VIII., e che il più volte nominato Francesco Simonetti professuica incessantemente l' opera del suo Indice.

47. Con la scorta di questa distinta, e regolata Scrittura, e dal suddetto annuale Bilancio tanto di Scrittura, che di Cassa, speriamo con l' aiuto di Dio che potremo facilmente tanto Noi, che li Nostri Successori distinguere, osservare, e giudicare, se vi saranno crecimientos di spese, diminuzioni di Entrate, contrazioni di nuovi debiti, avvanzi, o disavvanzi considerabili, ed a misura del bisogno prendere i dovuti provvedimenti, per ben regolare l' economia del Principato, e gli interessi della Camera, promuovere il commercio, ed isgraviare, quando sia possibile, i nostri amatissimi Sudditi, ch' è il fine, e l' oggetto, al quale fin' ora sono stati, e saranno sempre diretti tutti li nostri pensieri, e le nostre cure; ed a questo effetto deputeremo una Congregazione particolare composta di alcuni Cardinali, e Prelati, alla quale ingungeremo il peso, non solo d' invigilare sopra la puntuale esecuzione, ed osservanza di tutte, e singole cose contenute, ed ordinate nella presente Cedola; Ma inoltre di esaminare, e discutere a capo per capo tanto le spese, quanto l' Entrate della nostra Camera, quali risultano da detto Bilancio, e suggerire a Noi quelli provvedimenti, che potranno prenderli, per diminuire le dette spese, e migliorare l' Entrate, in vantaggio del nostro Erario, e sgravio de' Sudditi; Poichè così è mente, e volontà Nostra precisa. Volendo, e decretando, che la presente nostra Cedola ammettendosi, e registrandosi in Camera, a tenore della Costituzione di Pio IV. Nostro Predecessore de' regilrandis, vaglia, e debba aver sempre, ed in ogni futuro tempo il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore, colla Nostra semplice sottoscrizione, e che non gli si possa in alcun tempo mai opporre di surfezione, orrezione, nè di alcun' altro vizio, e difetto della Nostra volontà, ed intenzione; e che così, o non altrimenti debba sempre nelle cose premesse, e ciascheduna di esse giudicarsi, decidersi, definirsi, ed interpretarsi dal Reverendissimo Cardinal Camerlengo, da Monsignor Tesoriere Generale, eziando nella Congregazione Camerale, e de' Conti rispettivamente, dalla piena Camera, e da qualsivoglia altro Giudice, e Tribunale, benchè Collegiato, e composto de' Reverendissimi Cardinali, togliendo loro, ed a ciascuno

Il Computista debba tenere un' esatto Inventario de' Libri e Scritture della Computisteria col suo Indice.

Parimenti professuica il Computista de' effetti della Camera.

Per l' esecuzione, ed osservanza delle risoluzioni di questa Nota Signora deputare una Congregazione particolare &c.

Chiusale generalis, e specialis, e decretis, e derogis per la sussistenza del Chirografo.

ANNO 1746.

di essi la facoltà, ed autorità di giudicare, decidere, definire ed interpretare diversamente, dichiarando Noi...

Data a di 18. Marzo 1746.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Pontificatus Proprii...

Ne igitur ea, que pro felici, prosperaque directione, & administratione ipsius...

Congregatio...

Præterea Motu, scientia auctoritate, & potestatis plenitudine...

Congregatio...

subvino expedire. Quapropter volumus & mandamus, Pont. A. VI. hujusmodi Congregationem...

Decernentes easdem presentes Litteras, atque omnia & singula, tam in his, quam in præinserta...

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostre Confirmationis, Approbationis, Præcepti...

D. Card. Passioneus.

J. Datavici.

VISA DE CURIA.

J. C. Boschi.

L. Eugenius.

Loco * Plumbi.

Registrata in Secretaria Brevium.

Public. die 6. Maji Anni. 1746.

PONT. A. VI. VII.

DE REGULARIBUS

Extra Clausura degentibus, & sese translatis adherentibus.

Venerabili Fratri Bernardo Episcopo Sancti Pauli in America Lusitana.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Venerabilis Frater, salutem, & Apostolicam Benedictionem.

PONTIFICIA commendatione nostra prosequimur debitum tua erga Apostolicam hanc Sanctam Sedem obsequium...

Nonnulli Regulares...

Alii, ad alium Ordinem...

Pontif. regulares...

Unde ipsum Ordinarium...

Circa præteritos translatis...

Et tradit formam...

prædicto Tridentinae Synodi cap. 6. sess. 6. de Reformatione. Et si Indulti causas...

Datum in Arce Gandulphi Albanen. Diocesis sub Dat. die 27. Annulo Piscatoris die xxvii. Maji MDCCXLVI. Pontificatus Nostri Anno Sexto.

Cajetanus Amatus.

LITERÆ

VIII.

Jam editæ adversus Confessarios exquirantes a Penitentibus complicitate nomina, confirmantur & penæ...

BENEDICTUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

Ad perpetuam rei memoriam.

UBI primum de perversa quadam, & absurda praxi in Sacramento Penitentia administrando apud nonnullos Confessarios...

BENEDICTUS PAPA XIV.

Venerabiles Fratres, salutem, & Apostolicam Benedictionem.

Suprema omnium Ecclesiarum sollicitudo, & Divina Jezu Christi omnium Pastorum Principis, cujus vires...

Relati abusu expostio.